

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (di seguito, per brevità, anche “Fondazione”), con sede legale in Roma, Via Guido Reni 4a, numero di iscrizione al Registro delle persona giuridiche della Prefettura di Roma n. 673/2009 C.F. 10587971002, in persona del suo legale rapp.te pro tempore Giovanna Melandri C.F. MLNGNN62A68Z404S, in forza dei poteri conferiti con atto a rogito del notaio Monica Polizzano di Roma in data 29 ottobre 2012, repertorio n. 3149, raccolta n. 2280, domiciliata per la carica presso la Fondazione MAXXI alla Via Guido Reni 4a, Roma (nel seguito, per brevità, anche “CONCEDENTE”),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ - P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “**Parti**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

1. La Fondazione MAXXI istituita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009 e costituita con atto rog. notar Privitera di Roma, reg. il 30 luglio 2009 al n. 29115/AT con allegato statuto, con determinazione presidenziale n. del 2016 ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorante e di caffetteria-bookshop del museo MAXXI di Roma da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;

2. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.2016/S 173-311601 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104, V serie speciale, del 9/09/2016;
3. Con determinazione presidenziale n. del veniva nominata la Commissione di gara che nella seduta pubblica di gara del in base alle risultanze di gara dichiarava l'aggiudicazione provvisoria, in favore della suddetta
4. Con determinazione n. del 201..... sono stati approvati i verbali di gara e dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore con presa d'atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti;
5. L'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza assicurativa richiesta; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
6. I documenti citati nel presente atto come parte integrante del medesimo e specificatamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, l'offerta economica del suddetto aggiudicatario, i verbali di gara tutti, chiarimenti inviati dalla Fondazione, sono noti alle parti e depositati presso la Fondazione e quindi non materialmente allegati al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - b) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal Codice Etico del Concedente consultabile sul sito internet dello stesso;
 - e) dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
 - f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - g) dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei

dati personali;

- h) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura dei servizi affidati.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Concedente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Concedente, per quanto di rispettiva competenza.

4. Il Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione del/i servizio/i come di seguito indicato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati e, segnatamente:

il servizio di ristorante nell'ambito degli spazi della c.d. "palazzina D" e degli spazi pertinenziali del piazzale Alighiero Boetti del Museo MAXXI, nei termini meglio descritti al capitolo 3 del Capitolato Tecnico.

oppure

il servizio integrato di caffetteria e di bookshop, negli spazi della c.d. "galleria Gianferrari" dell'edificio principale del Museo MAXXI; la caffetteria-bookshop, in orari diversi dall'orario di apertura del Museo, sarà accessibile da via Guido Reni, nei termini meglio descritti al capitolo 4 del Capitolato Tecnico.

oppure

a) il servizio di ristorante nell'ambito degli spazi della c.d. "palazzina D" e degli spazi pertinenziali del piazzale Alighiero Boetti del Museo MAXXI; nei termini meglio descritti al capitolo 3 del Capitolato Tecnico;

b) il servizio integrato di caffetteria e di bookshop, negli spazi della c.d. "galleria Gianferrari" dell'edificio principale del Museo MAXXI; nei termini meglio descritti al capitolo 4 del Capitolato Tecnico.

2. La concessione comprende altresì l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la progettazione, fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto. Eventuali modificazioni dell'allestimento

e/o dell'arredo che si rendessero necessari od opportuni nel corso del rapporto concessorio dovranno essere espressamente autorizzate dalla Fondazione.

3. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel presente contratto.

4. Per lo svolgimento del servizio di ristorante (Lotto1) oggetto del presente contratto sarà posto a disposizione del Concessionario il locale collocato nell'ambito della c.d. "palazzina D", al piano terra, con doppio affaccio sul piazzale, e comprende un ambiente di mq 420 ca. a cui si aggiunge uno spazio di soppalco di mq 150 ca, meglio descritto negli elaborati grafici di cui al Capitolato Tecnico.

Il piazzale potrà essere posto a disposizione del ristorante per l'organizzazione di eventi di elevata qualità enogastronomica, anche in orario di chiusura del museo, eventualmente anche oltre l'area di normale pertinenza del servizio. La cucina, per una superficie ulteriore di mq. 70 ca., presenta un accesso dal retro dell'edificio su un percorso carrabile a cui si accede da via Masaccio, che consente l'agevole carico e scarico delle merci. Essa è composta da un ambiente a piano terra dove sono predisposti gli impianti per le attrezzature, mentre una scala e un montacarichi conducono alla dispensa posta al piano interrato di ca. mq.40. La cucina, alimentata a gas, è dotata di potenza massima di 45 kw. Dalla cucina, tramite un ascensore si raggiunge il soppalco che, nella parte corrispondente alla cucina, ospita lo spazio per gli spogliatoi del personale, di mq 50 ca., che comprende i bagni dedicati.

5. Per lo svolgimento del servizio integrato di caffetteria-bookshop (Lotto2) oggetto del presente contratto sarà posto a disposizione del Concessionario il locale, collocato al piano terra del Museo MAXXI cd. "galleria Gianferrari", a pianta quadrangolare, per una dimensione di ca. 407 mq, con un'altezza di oltre 6 m., segnata da quattro colonne in ghisa, con entrata autonoma su via Guido Reni e accesso dal museo, in diretta corrispondenza con l'area biglietteria-accoglienza. Al concessionario saranno altresì assegnati locali di servizio (per servizi igienici e magazzino), per un totale di mq. 25 ca., con accesso diretto dalla caffetteria bookshop, e un locale magazzino per i materiali del bookshop-merchandising, di mq. 10 ca. (soppalcabile, altezza m.4,80), anch'esso con accesso diretto.

6. I servizi di catering dovranno essere erogati, senza diritto di esclusiva, nei termini stabiliti dal capitolato tecnico e dall'offerta tecnica.

7. Le utenze elettriche, idriche e telefoniche sono a carico del concessionario, ad eccezione della climatizzazione, assicurata dalla Fondazione MAXXI nel quadro del rapporto concessorio.

8. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 7 giorni dalla stipula della presente concessione, previa redazione di verbale di consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione.

9. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. Pietro Barrera e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.

10. Il Concessionario comunicherà al Concedente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei locali, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio, il quale assume il

ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al capitolo 10 del Capitolato Tecnico e del presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.

ARTICOLO 3

ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario, al minimo, nei giorni ed orari di apertura della struttura museale, (ad oggi ore 11.00-19.00; il sabato fino alle ore 22.00, con chiusura il lunedì, il 25 dicembre e il 1° maggio), nonché nel più ampio arco temporale indicato nel progetto gestionale del concessionario di cui all'offerta tecnica. Eventuali variazioni dell'orario di apertura del Museo saranno comunicate dal Concedente con congruo anticipo. Il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare l'apertura serale al fine di rispondere alle esigenze di servizio, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.

2. I servizi devono essere comunque garantiti in occasione degli eventi di *preview* e di opening delle mostre del MAXXI tempestivamente comunicati dal Concedente.

3. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati ovvero concordati con il Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 15.

4. Negli orari di chiusura del museo il concessionario ha il dovere di vigilare affinché il personale e i clienti del servizio non oltrepassino i limiti dell'area di pertinenza e dei percorsi di accesso al ristorante.

5. I servizi dovranno essere avviati, previo completamento dell'allestimento dei locali e delle pratiche amministrative funzionali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e ***entro e non oltre la data indicata nell'offerta tecnica e comunque:***

- a) Lotto1 - servizio di ristorante: entro e non oltre il 31 marzo 2017;
- b) Lotto 2 – servizio integrato di caffetteria e bookshop: entro e non oltre il 30 aprile 2017;

6. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi, il canone e la *royalty* di cui al successivo articolo 7 saranno dovuti dal Concessionario a partire dal giorno indicato nell'Offerta Tecnica per l'avvio dei servizi.

7. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale.

8. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento e allestimento previsti dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica o di miglioria eventualmente effettuati e

preventivamente autorizzati dal Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni del Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4 **DURATA**

1. Il presente contratto ha durata di anni 7 (84 mesi) decorrenti dalla data di attivazione del servizio, indicata in apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti (verbale di consegna).
2. Alla scadenza del contratto il rapporto con il concessionario si intende automaticamente risolto anche in assenza di formale disdetta da parte della Fondazione MAXXI.
3. In ogni caso, il concessionario è tenuto a garantire la prestazione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con congruo anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie del Museo che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

ARTICOLO 5 **MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), D.lgs. n. 50/2016 previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, lett. d), D.lgs. n. 50/2016, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del D.lgs. 50/2016.
5. Il Concedente si riserva la facoltà di cui all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

ARTICOLO 7

MINIMO GARANTITO E ROYALTY

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, dovrà versare al Concedente:

1.1 Lotto n. 1 - Servizio di Ristorante:

- a) una royalty di importo pari al _____% del valore della produzione annuale del servizio (fatturato), così come da bilancio depositato in CCIAA, con un minimo garantito pari a Euro _____ al netto dell'IVA, più gli oneri per la sicurezza (c.d. costi di interferenza) pari a € 480,00;
- b) una royalty di importo pari al _____% dei proventi da sponsorizzazioni acquisite dal concessionario.

1.2 Lotto n. 2 - Caffetteria e bookshop:

- a) una royalty di importo pari al _____% del valore della produzione annuale del servizio (fatturato), così come da bilancio depositato in CCIAA, con un minimo garantito pari a Euro _____ al netto dell'IVA, più gli oneri per la sicurezza (c.d. costi di interferenza) pari a € 480,00;
- b) una royalty di importo pari al _____% dei proventi da sponsorizzazioni acquisite dal concessionario.

3. Si precisa che, nel computo complessivo per ciascuna annualità del rapporto concessorio, il "minimo garantito" di cui ai punti 1.1, lett. a) e 1.2, lett. a), se inferiore, è assorbito nella royalty dovuta di cui ai punti 1.1, lett. b) e 1.2, lett. b) .

4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del cd. "minimo garantito" del canone di concessione di cui ai punti 1 di cui ai punti 1.1, lett. a) e 1.2, lett. a) dovrà essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre di ogni annualità);

5. Il pagamento della royalty di cui ai punti 1.1, lett b) e 1.2, lett. b) dovrà essere effettuato a conguaglio (se dovuta ovvero se superiore al "minimo garantito") entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione IVA;

6. Il concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Fondazione una informativa dettagliata sull'andamento del fatturato.

7. Dell'avvenuto pagamento del canone e delle royalties di cui ai punti 1.1, lett. b) e c), 1.2, lett. b) e c) sarà rilasciata apposito documento fiscale dal Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e delle royalties dovute, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 15.

8. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Museo. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.

9. Resta inteso che fino alla piena attivazione del servizio integrato di caffetteria-bookshop, il concessionario dovrà offrire un servizio di caffetteria nel banco attualmente in funzione nella hall del Museo, senza ulteriori oneri a carico della Fondazione MAXXI, ed assicurando alla medesima una percentuale pari al 10% del valore della produzione (fatturato), come da rendiconto presentato entro 30 giorni dalla conclusione di tale attività. Il banco attualmente esistente sarà dismesso alla data di avvio del servizio di caffetteria- bookshop in concessione.

ARTICOLO 8

ALLESTIMENTO DEI LOCALI

1. Gli interventi necessari all'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, nonché la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti (ad eccezione degli impianti di climatizzazione) ed ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi è ad esclusivo carico del Concessionario, così come indicato ai punti 3.2 e 4.2 del Capitolato tecnico.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile, a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica (progetto di allestimento degli spazi). La Fondazione verificherà la corrispondenza dell'esecuzione ai progetti di allestimento e di arredo indicati in sede di Offerta Tecnica.

3. Eventuali modificazioni dell'allestimento e/o dell'arredo che si rendessero necessari od opportuni nel corso del rapporto concessorio dovranno essere espressamente autorizzate dalla Fondazione.

4. I lavori di allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere avviati immediatamente dopo la consegna dei locali di cui al precedente articolo 2 ed ultimati nei termini indicati nell'Offerta Tecnica e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017 per il servizio di ristorante e entro e non oltre il 30 aprile 2017 per il servizio di caffetteria-bookshop, ai fini dell'avvio dell'attività commerciali.

5. Eventuali proroghe dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente, fermo restando che, decorsi i termini sopra indicati, saranno in ogni caso dovuti dal Concessionario il cd. minimo garantito e le royalties di cui al precedente articolo 7.

6. Ritardi superiori a 30 giorni rispetto al termine di cui al precedente comma 4 daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

7. L'insieme degli interventi, impianti, attrezzature e arredi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte del Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

ARTICOLO 9

MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI - CONDIZIONI DI VENDITA

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.

3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità.

4. Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.

5. Tutti i prodotti editoriali e di merchandising posti in vendita dal concessionario devono essere oggetto di vaglio e approvazione da parte della Fondazione, sia precedentemente all'avvio del servizio, sia periodicamente nel corso del suo svolgimento; la Fondazione si riserva il diritto di inibirne la vendita.

6. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.

7. Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.

8. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori dislocati esternamente ai locali e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

9. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, e salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nel corso del normale orario di apertura del Museo. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Concedente, degli uffici del Museo e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

10. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate come da listino dei prezzi allegato al progetto per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui all'Offerta Tecnica. Tale listino potrà essere soggetto a rivalutazione con cadenza annuale, previa comunicazione alla Fondazione MAXXI.

11. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14 "*verifiche e controlli*", il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

12. Il Concessionario è tenuto ad accettare i buoni pasto più diffusi, e comunque quelli in uso nella Fondazione MAXXI. Il concessionario è tenuto inoltre a praticare ai tali dipendenti, nonché ai componenti degli organi della Fondazione (come da elenco trasmesso e aggiornato periodicamente dalla Fondazione MAXXI) uno sconto non inferiore al 15% sui prezzi di listino di cibi e bevande.

13. Il concessionario potrà offrire servizi di catering per eventi realizzati nell'ambito del MAXXI, per gli ambiti merceologici di competenza (es. coffee break, aperitivo, ecc.), nei limiti e nei modi precisati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

14. Il servizio di bookshop-merchandising deve essere svolto in conformità a quanto stabilito nel capitolato tecnico al paragrafo 4.3 e nell'Offerta Tecnica.

15. Il concessionario, in accordo con la Fondazione MAXXI, e in conformità con le normative vigenti sul diritto d'autore, dovrà garantire la produzione e la vendita nel bookshop dell'eventuale "linea di prodotti" secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico. La Fondazione mantiene ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale (morale e patrimoniale) incorporato nei prodotti (oggetti e riproduzioni) in vendita. Ciascun esemplare della linea dei prodotti dovrà riportare il segno distintivo del MAXXI in maniera permanente (mediante

stampa o incisione) e contenere l'espressa avvertenza che si tratta di un prodotto ufficiale. All'inizio di ciascun anno solare, dopo l'approvazione della programmazione museale e in occasione di ogni manifestazione espositiva, il concessionario e la Fondazione, condivideranno oggetto, tema e caratteristiche della linea dei prodotti.

Resta inteso che la Fondazione si riserva la facoltà di assegnare anche a terzi l'ideazione e la produzione di oggettistica destinata alla vendita tramite il bookshop, così come la vendita delle riproduzioni e dei multipli d'artista. Pertanto, il servizio di ideazione e produzione della "linea di prodotti" e il servizio di vendita delle riproduzioni e multipli d'artista non sono concessi in esclusiva.

16. Al concessionario è garantito uno sconto del 40 % sul prezzo di copertina e/o sul listino dei cataloghi direttamente editi dalla Fondazione MAXXI. Per tutti gli altri titoli il concessionario dovrà fare riferimento ai singoli editori.

17. Il concessionario del bookshop è tenuto ad applicare i seguenti sconti:

- a) ai dipendenti della Fondazione MAXXI (come da elenco trasmesso e aggiornato periodicamente dalla Fondazione), il 15% di sconto sul prezzo di copertina per i prodotti editoriali, i materiali audiovisivi e sui prezzi di listino del merchandising, nonché il 20% sul prezzo di listino della eventuale "linea dei prodotti"
- b) agli "Amici del MAXXI" (come da elenco trasmesso e aggiornato periodicamente dalla Fondazione MAXXI), il 15% di sconto sul prezzo di copertina per i prodotti editoriali, i materiali audiovisivi e sui prezzi di listino del merchandising
- c) ai possessori di tessere MyMAXXI e Corporate MAXXI, il 10% di sconto sul prezzo di copertina dei cataloghi e delle altre pubblicazioni a cura del MAXXI e sul prezzo di listino della eventuale "linea di prodotti"

18. Il concessionario dovrà garantire l'assortimento e le caratteristiche qualitative indicati nell'offerta sia gastronomica che editoriale, pena la risoluzione del contratto.

19. Entro il 31 dicembre di ciascuna annualità della concessione, il concessionario deve presentare alla Fondazione una relazione dettagliata sull'attività svolta, proponendo eventuali migliorie nell'organizzazione del servizio e nella selezione dei prodotti alimentari. La Fondazione può chiedere chiarimenti, autorizzare le migliorie e chiedere ulteriori innovazioni, se compatibili con il capitolato e l'offerta tecnica e con le prescrizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

20. Il concessionario si obbliga a realizzare la proposta di promozione, comunicazione e divulgazione del servizio come indicata nel piano di comunicazione contenuto nell'Offerta Tecnica. Eventuali modificazioni della proposta grafica o dei programmi di promozione, comunicazione e divulgazione che si rendessero necessari od opportuni nel corso del presente rapporto concessorio dovranno essere espressamente autorizzate dalla Fondazione.

ARTICOLO 10

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore,

nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

2. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.

3. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

4. Il Concedente è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Concedente.

5. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell'organizzazione del Concedente.

6. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore e l'eventuale cottimista), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

11. Il Concessionario dovrà impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all'Offerta Tecnica, in grado di assicurare l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica.

12. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l'immagine dei locali, secondo il progetto di immagine di cui al profilo B dell'Offerta Tecnica.

13. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico.

14. E' indispensabile la presenza di personale di sala che parli fluentemente inglese.

15. E' altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

16. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

17. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del periodo di concessione, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell'Esecuzione il team professionale indicato nell'Offerta Tecnica fornendo l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.

18. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente punto 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15, e a garantire la continuità del team di lavoro.

19. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all'Offerta Tecnica, incluse nell'elenco di cui al precedente comma 17, il concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto.

20. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:

a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;

b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa la L.R. 21/2016 e il regolamento comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35/2010, la legislazione in materia di smaltimento rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;

c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;

f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;

g) provvedere all'avvio dei servizi entro i termini indicati nell'offerta tecnica e comunque dalla data di consegna dei locali di cui al precedente articolo 2;

h) provvedere tempestivamente al pagamento delle royalty di concessione e del cd. "minimo garantito" nelle scadenze di cui al presente contratto;

i) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;

j) dotare, a proprie spese, i locali in concessione delle finiture, arredi, impianti, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività facendosi totale carico della progettazione e della realizzazione delle opere necessarie, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;

k) provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, come previsto nel Capitolato Tecnico;

l) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione resi disponibili dal Concedente;

m) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo le scadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;

n) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;

p) concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;

q) pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto del contratto, attraverso la stampa e i media, anche in connessione con le attività promozionali svolte dal Museo come indicato Piano di comunicazione di cui all'Offerta Tecnica;

r) essere sempre in regola con il pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi, assumendo integralmente ogni relativo onere, presente e futuro;

- s) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- t) provvedere direttamente agli allacciamenti, vulture, pagamenti di tutte le utenze (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.) relative ai locali messi a disposizione dal Concedente e necessari allo svolgimento dei servizi in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
- u) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con il Concedente;
- v) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
- w) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- x) consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi simili;
- y) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e i servizi di ristorazione e di merchandising nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
- z) informare tempestivamente il Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- aa) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dal Concedente;
- bb) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- cc) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- cc) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- dd) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- ee) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione del Concedente;
- ff) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- gg) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.

2. In caso di grave inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12**OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente è tenuto a:

- a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
- c) rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all'organizzazione degli eventi esclusivi;
- d) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura del Museo e tutte le attività straordinarie del Museo che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.
- e) informare periodicamente e tempestivamente il Concessionario sui programmi di attività del Museo MAXXI.

ARTICOLO 13**SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 e, in quanto compatibile, dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016;

2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:_____.

3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione del concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente revocherà l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/03.

9. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

11. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concedente si obbliga a comunicare al Concedente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

16. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.Lgs. 50/2016.

17. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle ò contrattuali.

ARTICOLO 14

VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Concedente si riserva di svolgere controlli periodici, anche senza preavviso, sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dai documenti di gare e dal presente contratto. Il Concessionario ha l'obbligo di cooperare all'efficace svolgimento dei controlli. Ad esito dei controlli le parti possono sottoscrivere apposito verbale.

2. Il Concedente si riserva di attivare apposite iniziative di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi in concessione. Il Concessionario non può ostacolare in alcun modo tali rilevazioni. Gli esiti delle rilevazioni sono comunicati dal Concedente al Concessionario anche ai fini di eventuali contestazioni e delle relative conseguenze previste dalla legge, dai documenti di gara e dal presente contratto.

3. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionali all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, il Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dal presente contratto.

4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..

5. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

6. *(eventuale nel caso in cui il Concessionario abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concedente esegue in corso

d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 15

PENALI

1.Fermo restando le cause di risoluzione previste dalla legge, la Fondazione MAXXI potrà applicare al Concessionario le penali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

2.Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.

3.Ferma restando l'applicazione delle penali, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento come stabilito al successivo art. 20.

4.La Fondazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al concessionario.

5.Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Disciplinare di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto pagato.

5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 17

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva nei termini indicati dal Disciplinare di gara.

2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

3. Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

4. In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – condizioni di vendita", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

7. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto

adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

8. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto,.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della Legge 241/1990, quando:

- a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, saranno riconosciuti gli importi previsti dall'art. 176, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

3. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) modifiche non compatibili con l'art. 175 del D.Lgs. 50/2016;
- b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del precedente articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) nel caso in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione;
- h) nel caso di grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi, del pubblico e del personale, e delle specifiche normative antincendio
- i) nel caso di grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato in materia di rispetto dell'edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d'arte ivi contenute, e delle misure anti-intrusione negli spazi museali di competenza del concessionario
- l) nel caso di somministrazione di alimenti o bevande avariati, o comunque dannosi per la salute, se dalla somministrazione derivi un danno per uno o più clienti
- m) nel caso di violazione degli obblighi di rispetto e non discriminazione del pubblico.
- n) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Canone e royalty", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – Condizioni di vendita", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione", "Trattamento dati personali".

2. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

3. In caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; trova applicazione l'art. 1453 del codice civile, ivi incluso il diritto del Concessionario al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Il Concedente dispone specifiche prescrizioni assegna al Concessionario un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Concessionario deve adempiere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Concedente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concedente; resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.

8. Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

ARTICOLO 21**RECESSO**

1. Il Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 22**TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Museo e dei locali oggetto della presente concessione.

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Concedente è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24

MARCHI

1. La proposta di denominazione del servizio di Ristorante e/o della Caffetteria bookshop come da offerta tecnica è acquisita dalla Fondazione MAXXI, che ne diventa titolare esclusivo senza possibilità di rivalsa da parte del concessionario.

2. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della concessione, il tipo ed il manuale del logotipo di cui al Capitolato Tecnico, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i locali ed i servizi oggetto del presente contratto.

3. L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dal Concedente.

4. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, Il Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Concedente.

ARTICOLO 25

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concedente è titolare unico ed esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale incorporati nella linea dei prodotti di cui al punto 13 dell'articolo 9 del presente contratto ed è fatto divieto al concessionario e a suoi dipendenti o fornitori di commercializzarla in proprio, anche parzialmente, salvo specifico accordo con la Fondazione.

2. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Concedente.

4. Il Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore del Concedente.

5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 26

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.

5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del

DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Concessionario dichiara di avere preso visione del Codice etico adottato dal Concedente, consultabile sul sito, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra Concessionario e Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Il Concessionario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ove adottato dal Concedente ai sensi della L. 190/2012.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 28 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 29

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 30 FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Il Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Concessionario nella sezione dedicata alla trasparenza.

4. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. Il Concessionario si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal Concedente; il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole del Concedente in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Concessionario prende atto che il Concedente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Il Concessionario, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Roma, li _____ Il _____ L'Impresa

Concedente

Dott. _____

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Canone di concessione e royalty;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – condizioni di vendita;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico del Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;



MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del concessionario;

Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 27 - Codice etico – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale di prevenzione della corruzione

Articolo 30 - Foro esclusivo;

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali;

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____